



**COMUNE DI GUSSAGO**  
PROVINCIA DI BRESCIA  
**COMANDO POLIZIA LOCALE**



VIA PERACCHIA, 3 - 25064 GUSSAGO (Brescia)  
TEL. 0302522919 centralino - TEL. 0302522925 Polizia Locale - FAX 0302520911

**Oggetto:** Legge Regionale 24/2006 e d.G.R. 29 luglio 2009 n. 8/9958.  
Blocco parziale del traffico e limitazioni alla circolazione 2011/2012.

-----ooOoo-----

La delibera Regionale n. 7635 dell'11/07/2008, è stata integrata dalla delibera 29 luglio 2009 - n. 8/9958 con ulteriori misure adottate per il contenimento dell'inquinamento dovuto alla circolazione dei veicoli.

**I provvedimenti, in parte già validi lo scorso inverno, si applicano a partire dal 15 ottobre 2011, con le seguenti modalità:**

**AUTOVEICOLI:** dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 07.30 alle 19.30, (nella zona A1: Brescia, Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Castelmella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato Concesio, Flero, Gardone Val Trompia, Gussago, Lumezzane, Marcheno, Nave, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Villa Carcina), in attuazione alla Legge regionale 24/2006 e alle delibere anzidette, non possono circolare:

- ✓ **gli autoveicoli a benzina Euro 0** (anche detti pre-Euro1) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive;
- ✓ **gli autoveicoli diesel (Euro 0, Euro 1, Euro 2)** omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE o 96/1/CEE riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE, ovvero 98/77/CE ;

**CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI:** per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, i provvedimenti di limitazione progressiva applicati negli scorsi anni si estendono a tutta la Regione Lombardia, pertanto, a partire dal 15 ottobre 2011, vigerà il **fermo permanente** della circolazione **in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00.**

**AUTOBUS DI CATEGORIA M3** del Trasporto Pubblico Locale (TPL): **fermo permanente** su tutto il territorio regionale degli autobus M3 di classe **Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel** (provvedimento già in corso dal 15 ottobre 2010), dal lunedì alla domenica, dalle 00,00 alle 24,00.  
(AUTOBUS M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t. per Trasporto Pubblico Locale (TPL) di tipo urbano, suburbano e interurbano).

**TRASPORTI SPECIFICI:** dallo scorso inverno, è in vigore il **divieto di circolazione** anche **per la classe Euro 2 diesel dei veicoli per trasporti specifici e per uso speciale** (di cui all'art. 54, comma 1, lettere f) e g) del Codice della Strada ed elencati all'art. 203 del suo Regolamento).

Per cui detti veicoli non possono circolare, nella zona A1, dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 07.30 alle 19.30.

## **VEICOLI ESCLUSI DAL FERMO**

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13 comma 4, della L.R. 24/2006, i seguenti veicoli:

- ✓ veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- ✓ veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- ✓ veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Per *efficace* sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3;
- ✓ veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art.60 comma 4, del C.d.S.;
- ✓ veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del C.d.S.;
- ✓ motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro O o pre Euro 1;
- ✓ veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale dello Stato;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.G.R. 15 giugno 2007, n. 4924 e con d.G.R. 27 dicembre 2007, n. 6418;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - autovetture targate CD e CC.

## **DEROGHE**

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 22 comma 2, della L.R. 24/2006, i seguenti veicoli:

- a) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- b) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- c) veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- d) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- e) veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- f) veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- g) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- h) veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- i) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- j) veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- k) veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del C.d.S.;
- l) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

**Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.**

#### **DOVE SI APPLICA IL FERMO**

Il fermo della circolazione non si applica, ai sensi dell'art. 13 comma 3, della Legge Regionale 24/2006:

- a) alle autostrade;
- b) alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della L.R. 9/2001, art. 3, con D.G.R. 7/19709 del 3 dicembre 2004;
- c) ai tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

#### **SPEGNIMENTO MOTORI**

**Si applicano su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012, i seguenti obblighi:**

- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

#### **SANZIONI**

Secondo quanto stabilito dall'art. 27 comma 11 della L.R. 24/2006, l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, di cui agli artt. 13 e 22 della citata Legge, ovvero di quanto sopra descritto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 450,00 (cioè Euro 150,00 ex legge 689/81).

#### **Rimangono in vigore, altresì, le seguenti disposizioni:**

- a. dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012 divieto di utilizzo di apparecchi obsoleti utilizzati per il riscaldamento domestico alimentati a **biomassa legnosa** (camini e stufe con rendimento < 63%) nelle zone A1 e nei Comuni sotto i 300 mt slm;
- b. divieto permanente di utilizzare **olio combustibile** per gli impianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata inferiore a 10 MW in tutta la Regione Lombardia;
- c. divieto di **combustione all'aperto** in ambito agricolo e di cantiere in tutta la Regione Lombardia;
- d. divieto di **climatizzare** locali a servizio dell'abitazione in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi, scale...) in tutta la Regione Lombardia.